REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 7 N. DEL 05/02/2007)

Articolo 1: Norme di riferimento e definizioni

1. Il presente regolamento ha come riferimento normativo la Legge Regionale 21/3/00 n. 15 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche", in attuazione del Titolo X del decreto legislativo 31/3/98 n 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15/3/97 n. 59.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private per le quali il Comune ha la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, ivi compresi quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico o a tale scopo adibita;
c) per mercato si intendono le aree pubbliche o private per le quali il Comune ha la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, compresa l'erogazione di pubblici servizi;
d) per posteggio si intende la parte di area della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su area pubblica;
e) per settore merceologico si intende quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 114/98, per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
f) per attività di spunta si intende l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari stabili della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.

Articolo 2: Modalità di esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purchè in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività' di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
3. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 decreto legislativo 114/98.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 114/98 abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, solamente nei giorni in cui non si è concessionari di posteggio.
5. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui al successivo articolo 5.

Articolo 3: Posteggi

1. La concessione del posteggio del mercato ha una durata di anni dieci ed è tacitamente rinnovata annualmente, fino alla scadenza della stessa.
2. L'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato.
3. L'operatore commerciale ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla legislazione vigente in materia.
4. I posteggi restano differenziati come attualmente in alimentari e non alimentari e gli operatori non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune, fermo restando il rispetto del settore merceologico relativo al posteggio medesimo.
5. In caso di richiesta di produttori agricoli si provvederà ad individuare n. 1 posteggio adeguato in forma temporanea e senza una concessione fissa, impregiudicata la facoltà del Comune di provvedere ad uno spostamento di detto posteggio per motivi di ordine pubblico, sicurezza, opportunità con l'invio di relativa comunicazione all'interessato.

6. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e negli altri casi consentiti dalla legge.
7. In caso di malattia l'operatore dovrà avvisare telefonicamente l'ufficio commercio nella giornata stessa in cui si verifica l'assenza.
8. Successivamente e con un termine non superiori a 5 giorni dovrà essere consegnato all'ufficio protocollo del Comune certificato medico attestante la malattia stessa e la sua durata.
9. Per le titolari di posteggio di sesso femminile madri di figli minori verranno accettati certificati medici di malattia e/o di ricovero del figlio minore.
10. Ugualmente verranno accettati certificazioni ospedaliere in caso di ricovero di coniuge, genitori, figli maggiorenni e conviventi solo unitamente alla certificazione che il titolare del posteggio ha assistito personalmente il ricoverato.
11. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e verrà notificata all'interessato.
12. Il Comune può revocare la concessione di un determinato posteggio per motivi di pubblico interesse, sicurezza, viabilità, situazioni contingibili ed urgenti di pericolosità, con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio e il nuovo posteggio non può avere una superficie inferiore a quello revocato.
13. Resta esclusa la facoltà per tutti gli operatori di richiedere un allargamento del posteggio attualmente in concessione.

Articolo 4: Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. Non possono essere previste limitazioni e divieti per la concessione di posteggi stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa e né riguardanti i settori merceologici di vendita.

Articolo 5: Autorizzazioni su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione è rilasciata dal comune sede di posteggio con le modalità di cui alla legge 15/2000 articolo 5.
2. Fino alla nuova definizione delle aree mercatali e in costanza dell'attuale ubicazione dei mercati non verranno rilasciati nuovi posteggi ed i posteggi che verranno dichiarati decaduti o soppressi non verranno riassegnati, né saranno disponibili per l'attività di spunta – in tal ultimo caso solo nel mercato del venerdì - al fine di evitare situazioni di congestione nello svolgimento dell'attività.
3. Nel caso di disponibilità di più posteggi il comune, sentita la commissione consultiva di cui agli articoli seguenti, provvederà a riassegnare gli stessi agli operatori che si trovano in una situazione di posizione più problematica per la circolazione, la sicurezza e la distanza dal centro del mercato.

Articolo 6: Subingresso nell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/98.
2. E' fatto obbligo ai cittadini stranieri di allegare alla domanda di subingresso idoneo permesso di soggiorno in corso di validità, la cui scadenza verrà espressamente riportata sull'atto autorizzatorio relativo.
3. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sessanta giorni, pena la sospensione dell'attività sino a regolarizzazione avvenuta e salvo proroga di trenta giorni in caso di comprovata necessità.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione della successione per il termine massimo di un anno.

Articolo 7: Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni di calendario in caso sia accertata:

a) La violazione relativa al manato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali:
b) L'abusiva estensione della superficie autorizzata di oltre un terzo;
c) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

2. Il Sindaco revoca l'autorizzazione nel caso in cui:

a) il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga da richiedersi prima della

scadenza per uguale periodo in caso di comprovata necessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del presente regolamento;
c) nel caso in cui l'operatore non risulti più provvisto dei requisiti morali e/o professionali.
d) In caso di morte del titolare qualora entro un anno non venga regolarizzata la pratica di subingresso "mortis causa".

Articolo 8: Indirizzi in materia di orari

1. E' vietata l'istituzione di mercati che si svolgono in giornate domenicali o festive.
2. E' fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra saranno anticipati al giorno precedente, se non festivo. I mercati cadenti in giornate festive nel mese di dicembre verranno regolarmente svolti ad eccezione delle festività di Natale e Santo Stefano, regolamentando in via generale come segue:

a) verrà concordato preventivamente un calendario annuale riguardante il comportamento in caso di festività distribuito a tutti gli operatori, sentita la commissione;
b) potranno essere stabiliti limiti temporali in caso di indisponibilità dell'area per motivi di polizia stradale, igienico sanitari e di pubblica sicurezza;
c) gli operatori concessionari di posteggio dovranno trovarsi al mercato entro le ore 8,00. I posteggi dovranno essere completamente liberi fra le ore 13,30 e le ore 14,00. L'attività di commercio su area pubblica è comunque vietata fra le ore 24,00 e le ore 6,00 del giorno successivo;
d) In caso di anticipazione del mercato di cui al comma 2, le eventuali assenze degli operatori non verranno conteggiate nel calcolo annuale.

Articolo 9: Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, avere una tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle corrette regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni commerciali o possano danneggiare gli altri operatori.
3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Articolo 10: Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale su richiesta degli addetti preposti al controllo. La momentanea mancanza materiale del documento attestante il possesso del titolo non può considerarsi, neppure in via presuntiva, al pari dell'effettiva carenza del titolo.
2.Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, famigliare o a qualunque altro titolo.

Articolo 11: Indennizzi, rimborsi, responsabilità

1.Nessun indennizzo o rimborso può essere chiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse per mezzo degli appartenenti al Comando di Polizia Locale o ad altre Forze dell'Ordine.
2. Nessun indennizzo è dovuto nel caso in cui l'operatore non si presenti quando il mercato venga anticipato in occasione di festività cadenti nella giornata settimanale allo stesso deputata.
3. Ugualmente nessun indennizzo è dovuto nei casi di forza maggiore che non rendano effettuabile il mercato (condizioni atmosferiche avverse) per oggettiva impossibilità del ripristino dell'area.

Articolo 12: Rispetto della normativa igienico/sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Articolo 13: Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente regolamento devono essere indirizzati al Comune e presentati in forma scritta.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

Articolo 14: Osservanza degli altri regolamenti comunali

1. E' fatto obbligo di osservare tutti gli altri regolamenti comunali che regolano la materia, in particolare le norme di polizia urbana, urbanistiche, tributarie, igienico sanitarie.

Articolo 15: Autorizzazione per il commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare operazioni di vendita, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 1.
2. La relativa autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 114/98 abilita i titolari anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento, di svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento al relativo settore merceologico ed ai requisiti di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone.
4. In caso di autorizzazione rilasciata a cittadini stranieri è fatto obbligo di presentazione di idoneo permesso di soggiorno in corso di validità, la cui scadenza viene apposta sul titolo autorizzativo. In caso di richiesta di rinnovo dello stesso all'esibizione della ricevuta della richiesta lo stesso viene prorogato per mesi sei, con proroga di ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità, con onere per l'operatore di presentare il nuovo permesso di soggiorno non appena in possesso.
5. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere limitato o vietato per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di ordine pubblico ed è comunque vietato nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata.
6. L'autorizzazione è revocata quando l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi e nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/98.
7. Il comune potrà individuare apposite aree con soste oltre i limiti di tempo citati su richiesta degli operatori interessati e sentita la commissione di cui agli articoli seguenti. Si intendono con il presente regolamento revocate le deliberazioni precedenti individuanti aree di questo tipo, fatta eccezione:

a) per le forme di vendita ambulante ricorrente degli operatori attualmente svolgenti attività in adiacenza del Cimitero Comunale;
b) per la forma di vendita ambulante ricorrente dell'operatore attualmente svolgente attività lungo la via Sant'Ambrogio nelle giornate di domenica per vendita esclusiva di piante e fiori;
c) per la forma di vendita di piante e fiori in adiacenza del Cimitero Comunale e limitatamente al periodo di ricorrenza dei defunti da parte di operatori in negozi di vicinato ubicati nel territorio comunale.

Articolo 16: Forme di consultazione delle parti sociali

1. Viene istituita la commissione di cui alla legge 15/2000 articolo 10, con funzioni consultive, nominata a presieduta dal Sindaco o suo delegato, con durata in carica uguale a quella dell'organo che la nomina, sentite obbligatoriamente le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale. La stessa sarà composta da:

a) Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) Responsabile del settore commercio/attività produttive o suo delegato;
c) Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
d) N. 2 rappresentanti degli operatori commerciali del commercio su aree pubbliche;
e) Rappresentante degli operatori commerciali del commercio in sede fissa;
f) Rappresentante di una associazione di consumatori;
g) Esperti che potranno essere convocati dai rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) con diritto di intervento e non di voto.

2. Le commissioni sono sentite in riferimento:

a) alla programmazione dell'attività annuale, in particolare riguardo alla materia dell'attività cadente in giornate festive;
b) alla determinazione dei criteri per la determinazione di eventuali future aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
c) sulle specifiche materie indicate di volta in volta negli articoli precedenti;
d) alla istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione di mercati e posteggi;
e) alla predisposizione del regolamento comunale in materia.
f) all'attività di programmazione delle manifestazioni organizzate dal settore competente nei casi di partecipazione di operatori di commercio su area pubblica,
g) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Di ogni seduta verrà redatto relativo verbale indicante i pareri e le motivazioni dei componenti in ordine all'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando partecipa la maggioranza dei componenti. La Commissione può riunirsi su richiesta motivata di ogni suo componente in riferimento alle materie di sua competenza. La convocazione deve essere inviata tramite raccomandata o notificata almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della riunione e deve contenere luogo, data, orario della seduta e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di particolari urgenze il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni.

4. Copia del verbale, se richiesto, verrà trasmesso per opportuna conoscenza ai soggetti intervenuti. Delle risultanze, l'Amministrazione Comunale disporrà secondo i propri indirizzi operativi.

Articolo 17: Attività con il sistema del battitore

1. Gli operatori svolgenti l'attività con il sistema del battitore sono titolari di posteggio in ognuno dei mercati istituiti, secondo il programma di turnazione che annualmente deve venire inviato all'ufficio commercio.

2. La titolarità del posteggio ai battitori viene revocata in caso di rinuncia da parte degli stessi al posteggio o di non utilizzo dello stesso per periodi complessivamente superiori a dodici mesi in un anno solare.

Articolo 18: Attività con il sistema della spunta

1. E' ammessa l'attività di spunta in caso di assenza dei titolari del posteggi, utilizzando i criteri previsti dal punti 1, paragrafo III.5 dei Primi indirizzi regionali di cui all'Allegato A alla Legge Regionale 15/00.

2. La domanda alla spunta deve essere presentata all'ufficio commercio del comune, corredata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 decreto legislativo 114/98. Per quanto riguarda i requisiti necessari per l'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare, dovrà essere esibita la documentazione relativa.

3. L'originale della domanda, riportante in calce il nullaosta, verrà trasmesso alla Polizia Locale per l'iscrizione nell'apposito ruolo.

4. Gli spuntisti appartenenti al settore merceologico alimentare saranno posizionati al posto degli assenti del settore merceologico alimentare e gli spuntisti appartenenti al settore merceologico non alimentare saranno posizionati al posto degli assenti del settore merceologico non alimentare.

5. In ogni caso, esaurita tale divisione, gli spuntisti verranno comunque posizionati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei posteggi disponibili.

Articolo 19: Individuazione delle aree mercatali

1. L'istituzione di nuovi mercati è soggetto al nullaosta della Giunta Regionale e deve comunque avvenire nel rispetto degli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche attualmente vigenti.

Articolo 20: Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

1. La soppressione, la modifica della dislocazione dei posteggi e qualsiasi trasferimento dello stesso sono stabiliti dal comune nel rispetto delle normative regionali e delle presenti norme regolamentari.

2. Lo spostamento del mercato o parte di esso in altra sede o in altro giorno lavorativo, può essere disposto dai comuni, sentita la preposta commissione, per:
a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari;
d) motivi di ordine pubblico.

In tal caso, i posteggi saranno assegnati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 21: Controlli di Polizia Locale

1. In ogni momento durante lo svolgimento del mercato la Polizia Locale potrà richiedere esibizione di documenti, titoli autorizzativi o

documentazione comprovante l'effettiva sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all'articolo 5 decreto legislativo 114/98.
2. La Polizia Locale segnala settimanalmente all'ufficio commercio le assenze degli operatori concessionari di posteggio ed è incaricata al posizionamento degli spuntisti ed al ricevimento della tassa di occupazione da parte di questi ultimi.

Articolo 22: Manifestazioni temporanee ed occasionali 1.Per manifestazioni temporanee ed occasionali si intendono tutte quelle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, associazioni, comitati ed altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore anche contestualmente a spettacoli, trattenimenti, ricorrenze religiose, folcloristiche o sportive.
2. E' ammesso nei casi di cui al precedente comma la possibilità di ospitare operatori commerciali in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 114/98 ed in possesso della autorizzazione di cui agli articoli 2 comma 4 o 15 comma 2.
3. In caso di manifestazioni gestite da soggetti privati o associazioni l'obbligo del controllo di quanto al comma precedente è anche a carico dell'associazione od organizzazione stessa, che rilascerà apposita dichiarazione all'ufficio comunale competente.
4. In caso di manifestazioni direttamente organizzate e gestite dall'Amministrazione Comunale, la stessa , in mancanza di gestore diretto, individuerà caso per caso un incaricato del controllo.
5. Il periodo, l'orario di vendita e eventuali particolari modalità di esercizio saranno determinati all'interno dell'atto autorizzante la manifestazione stessa.

Articolo 23: Norme finali
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative citate di cui all'articolo 1. Ogni caso concreto e non contemplato nel presente regolamento riguardante il commercio su aree pubbliche verrà preso in esame sentita la commissione comunale.